



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

COPIA

DELIBERA N. 46
DEL 30/07/2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** a partire dalle ore **11:00** presso la Sala Consiliare, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GHEDINA GIANPIETRO	Si	
Consigliere	ALVERA' LUIGI	Si	
Consigliere	GIACOBBI VALERIO		Si
Consigliere	GIRARDI GIULIA	Si	
Consigliere	COLETTI PAOLA	Si	
Consigliere	BURBA MONICA	Si	
Consigliere	GAFFARINI BENEDETTO	Si	
Consigliere	ZARDINI SARA	Si	
Consigliere	DEL FAVERO MARZIA	Si	
Consigliere	DA RIN GIORGIO	Si	
Consigliere	MENARDI ALBERTO	Si	
Consigliere	VEROCAI ALEX	Si	
Consigliere	VALLE LAURA	Si	
TOTALE		12	1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa ELISABETTA BUSATTO**

Il Sindaco **Dott. GIANPIETRO GHEDINA** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Proposta di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- 1) Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- 2) Stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- 3) Prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- 4) Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- 5) Stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;*

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

DATO ATTO che la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in fase di conversione definitiva, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare ma che il differimento non riguarda il termine per provvedere all'assestamento del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 9/07/2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 10940 del 01/07/2020;

propone di deliberare

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di approvare il «Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 12 articoli;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 6 del presente dispositivo;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti prot. n. 10940 del 01/07/2020;
- 6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i relativi pareri all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

SENTITO l'intervento del Sindaco, come da registrazione della seduta trascritta ed allegata al presente atto;

PRESO ATTO che non segue ulteriore discussione;

POSTA in votazione la proposta di deliberazione
con

Voti favorevoli	n. 12	(Alverà, Burba, Coletti, Del Favero, Gaffarini, Ghedina, Girardi, Zardini, Da Rin, Menardi, Valle, Verocai)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

tutti resi palesemente su appello nominale effettuato dal Segretario, presenti n.12 consiglieri.

d e l i b e r a

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone altresì il relativo allegato, dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **21/07/2020**

Il Responsabile del Servizio

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **21/07/2020**

Il Responsabile del Servizio

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Dott. GIANPIETRO GHEDINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa ELISABETTA BUSATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto MANAIGO ANTONELLA certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line n. **848** il **11/08/2020** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, 11/08/2020

L'addetto alla pubblicazione
MANAIGO ANTONELLA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 30.07.2020

PRESIDENTE

Passiamo, se è d'accordo il Capogruppo di minoranza, alla discussione, visto che sono interconnessi il punto 2 e il punto 3 a fare un'unica discussione poi con due votazioni separate.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

PRESIDENTE

Per quanto riguarda questi due punti sono stati diciamo presentati e in qualche modo direi anche condivisi nella Commissione Statuto e Regolamenti che si è riunita qualche settimana fa e poi sono stati anche rivisti nella seduta del pre Consiglio che c'è stata martedì.

Per quanto riguarda diciamo questo punto, riguarda, come abbiamo detto, la Nuova IMU, infatti a decorrere dal 2020 l'Imposta Unica Comunale, la cosiddetta IUC di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata abolita ad eccezione della disposizione relativa alla tassa dei rifiuti, TARI, e dell'Imposta Municipale Propria, IMU, che diventa Nuova IMU.

Quindi, la necessità, visto che comunque questa Nuova IMU varrà solamente per l'anno in corso per il 2020 ed avrà efficacia dal 1° comunque gennaio 2020, c'era appunto la possibilità e l'opportunità di andare a modificare il regolamento verificando alcune agevolazioni che poi in maniera mi pare condivisa, si è deciso di introdurre nel nuovo regolamento.

Faccio presente che appunto la IUC, l'Imposta Unica Comunale, oltre all'IMU e alla TARI prevedeva anche la TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili, che è stata diciamo tolta, in realtà diciamo tutti i Comuni ovviamente hanno assorbito all'interno dell'IMU il gettito della TASI appunto per mantenere invariati gli introiti delle imposte a bilancio.

Quindi, diciamo, la differenza in più dell'IMU la troveremo come aumento dato dalla TASI che è stata eliminata.

Per quanto riguarda le variazioni che sono state apportate all'interno del regolamento, una riguarda l'abitazione concessa in uso gratuito, art. 6, l'IMU non permetteva fino al 2019 di permettere in gratuità gli appartamenti, ad esempio nel grado di parentela dal primo, secondo e terzo in linea retta e collaterale. Cioè quando avevamo l'ICI credo che un po' tutti ricordiamo che c'era la possibilità, e devo dire che era piuttosto utilizzata da parte del padre piuttosto che dal nonno, di dare in uso l'appartamento e in quel caso, appunto essendo prima casa, con una dichiarazione che doveva essere presentata c'era la possibilità, appunto, di beneficiare dell'uso gratuito.

Ecco che questa agevolazione è di nuovo permessa e, quindi, è stata introdotta per venire incontro in particolar modo appunto ad una fascia di residenti che potrà beneficiare sull'uso gratuito come prima casa.

Un'ulteriore agevolazione che è stata introdotta all'interno del regolamento riguarda le unità immobiliari intestate ad aziende destinate ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda, o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Giusto per fare un esempio, riguarda un po' la "casa bottega" e quindi casa... diciamo l'appartamento a Pian da Lago di chi ha appunto questa attività, questo solo in termini esemplificativi.

Un'ulteriore agevolazione che abbiamo deciso comunemente di introdurre riguarda la gratuità, appunto sempre sull'IMU, su unità immobiliare intestata agli enti non commerciali Comunioni familiari e montane concessa in comodato gratuito o destinata ad abitazione principale. Diciamo la norma è più in generale ma nello specifico riguarda anche delle situazioni che riguardano le Regole d'Ampezzo, quindi la Casa La Vera piuttosto che Ciasa Soriza, dove veniva pagata come seconda casa, in realtà in base alla nuova normativa IMU è possibile appunto far godere di questa agevolazione; quindi con un non pagamento e quindi con una aliquota e un pagamento pari allo zero.

Queste sono, diciamo, le maggiori, le principali modifiche che riguardano il regolamento. Di conseguenza ovviamente nel punto successivo si va appunto alle variazioni delle aliquote.

In questo, giusto per magari esemplificare vado un po' a dare diciamo le principali casistiche, allora innanzitutto la prima casa era esente per legge diciamo nel 2019, quindi precedentemente e rimane esente anche per il 2020.

Per quanto riguarda invece le cosiddette "Prima casa" A/1, A/8, A/9 cioè i cosiddetti castelli o ville molto lussuose, *ex lege* pagavano il 2, *post lege* con il 2020... viene inglobata la TASI quindi passerà a 2,8. Uso gratuito dei parenti abbiamo detto che prima nel 2019 c'era il 4 e 6 più lo 0,8 di TASI, avremmo dovuto prevedere un 5,4 e poi invece comunemente abbiamo deciso di dare l'agevolazione, quindi diventerà punto zero; enti non commerciali tipo Prima casa delle Regole era 4,6 + 0,8, anche in questo caso sarebbe stato 5,4 e invece si è deciso appunto di proporre diciamo zero.

Altra fattispecie appunto "casa bottega" di Pian da Lago, giusto per capire di cosa parliamo era 4,6 + 0,8 di TASI, sarebbe stato 5,4 in realtà appunto si è deciso con il nuovo regolamento zero anche per questo.

Invece un cambiamento in maggiorazione è stato dato per quanto riguarda le locazioni a non residenti. Prima era previsto un 8,6 + 0,8 di TASI cioè 9,4, qui è stato deciso di mettere il massimo e diventa 11,4. Ovviamente questo va in qualche modo a recuperare parte delle agevolazioni invece che vengono date alla fascia se vogliamo residente come descritta nelle varie fattispecie.

Per quanto riguarda negozi, studi, botteghe ecc. rimane inalterato sommando l'IMU e la TASI.

Per quanto riguarda gli alberghi è totalmente introitato dallo Stato e su questo non abbiamo potuto... non si è potuto intervenire, mentre rimane la parte della TASI dello 0,5; questa rimane invece al Comune.

È stata inoltre prevista l'aliquota massima passando da 0,8 a 2,5 per quelli che vengono definiti come "bene merce" cioè gli appartamenti che vengono costruiti da società e messe

in vendita; quindi non vi è più l'agevolazione precedente ma vi è appunto un'aliquota maggiorata.

Un'ulteriore aliquota diciamo maggiorata è data per quanto riguarda i cosiddetti AIRE, cittadini residenti all'estero, perché anche qui è subentrata una modifica, ovvero prima nel 2019 era previsto i residenti all'estero, ma pensionati; con la normativa nuova non sono più solo i pensionati ma sono tutti, ed essendo e avendo verificato che Cortina non è un paese, una città di emigrazione come possono essere altre realtà magari del Cadore e, quindi, questa fattispecie non era... diciamo in qualche modo non andava incontro a delle esigenze molto particolari, si è deciso comunque di prevedere appunto il massimo, quindi non l'esenzione, l'11,4.

Per tutte le restanti fattispecie rimane quella ordinaria cioè il 10,6 + 0,8 di TASI, quindi l'11,4.

Queste erano appunto state viste, visionate in sede di pre Consiglio e Commissione e direi anche condivise.

Quindi, se può andar bene, se non ci sono interventi possiamo... mi si fa cenno di sì, quindi possiamo passare direttamente alla votazione.

Ricordo appunto sono due punti. Passiamo prima alla votazione del punto 2: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Favorevoli?

Esito della votazione: favorevoli 12. Approvato dal Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Tutti favorevoli. Qui non serve l'immediata eseguibilità, perché comunque c'era tempo fino il 30 di settembre per eventualmente adottarla.